

XVII legislatura

A.S. 2404:

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Settembre 2016

n. 146



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2404: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010" (Approvato dalla Camera dei deputati)», NL146, settembre 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

Articoli 1-21	1
---------------------	---

Articoli 1-21

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, autorizza la ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

L'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione della convenzione stessa.

L'articolo 3 indica l'onere finanziario derivante dalla sua attuazione, valutato in 380.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si evidenzia che l'altro ramo del Parlamento, in accoglimento del parere della V Commissione permanente, ha modificato la disposizione originaria dell'articolo 3 nella parte in cui si indicava a partire dal 2016 la decorrenza dell'onere derivante dall'attuazione della legge (ora riferita all'anno 2017 e seguenti).

L'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del DDL in esame.

Si ricorda che la relazione illustrativa al DDL in commento - dopo aver affermato che la convenzione costituisce un valido strumento giuridico-economico di riferimento per gli operatori economici italiani presenti a Panama, ponendoli in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati - rappresenta che le disposizioni della Convenzione ricalcano gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'OCSE, discostandosene solo per taluni aspetti relativi ad alcune peculiarità dei sistemi fiscali dei suoi Paesi.

Quanto al contenuto della convenzione, si illustrano sinteticamente i soli articoli potenzialmente suscettibili di dar luogo ad effetti finanziari e per i quali è stata predisposta la relazione tecnica. Si tratta delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 15 nonché quelle di cui agli articoli 17 e 21 della Convenzione. Si precisa inoltre che, quanto all'ambito oggettivo di applicazione, le imposte considerate sono, per l'Italia, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP mentre per Panama si tratta della *impuesto sobre la renta*. L'ambito soggettivo di riferimento è costituito dalle persone (fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone) residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti.

Nello specifico l'**articolo 7** della convenzione, relativa al regime di imponibilità degli utili delle imprese, dispone che per tale tipologia di redditi il diritto esclusivo di tassazione è attribuito allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui l'impresa svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione¹ in esso situata; in questo caso sarà lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione a poter tassare i redditi da essa realizzati sul proprio territorio. Seguono disposizioni riguardanti, tra gli altri, i criteri di imputazione degli utili alla stabile organizzazione, le metodologie applicabili e le tipologie di spese ammesse in deduzione nella determinazione degli utili.

L'**articolo 8** prevede che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea², sono imponibili esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione; la medesima disposizione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un *pool*, ad un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

¹ Come definita all'articolo 5 della Convenzione.

² Il punto 4 del protocollo aggiuntivo specifica che gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili comprendono: gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale e gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

L'**articolo 9** disciplina i criteri, di carattere generale, in ordine alla imponibilità degli utili di imprese associate con specifico riguardo a trasferimenti commerciali o finanziari tra le stesse. In via generale la disposizione prevede che gli aggiustamenti degli importi dell'imposta³ - applicata sugli utili realizzati da tali soggetti⁴ - nascenti dagli accordi sottoscritti dalle imprese di Stati diversi dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione in argomento. In merito alla procedura la relazione illustrativa evidenzia che quanto previsto ha come obiettivo quello di garantire pienamente l'interesse generale dell'Amministrazione fiscale italiana.

L'**articolo 10** concerne la tassazione dei dividendi corrisposti da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente disponendo che gli stessi siano tassati nel territorio di residenza del beneficiario. È inoltre consentito allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte di natura facoltativa entro limiti espressamente previsti dalla Convenzione e pari:

- al 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che distribuisce i dividendi;
- al 10% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

È comunque previsto che le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni. Tuttavia le suddette disposizioni non si applicano nel caso in cui il soggetto beneficiario dei dividendi eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, una attività industriale o commerciale, attraverso una stabile organizzazione, o una professione indipendente con base fissa e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa.⁵

L'**articolo 11**, relativo alla tassazione degli interessi, dispone che tali redditi provenienti da un Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia tali interessi sono imponibili anche nello Stato della fonte, ma se l'effettivo beneficiario dell'interesse è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta applicata non potrà eccedere i seguenti limiti:

- il 5% dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un istituto bancario;
- il 10% dell'ammontare lordo in tutti gli altri casi.

Dopo aver indicato (al paragrafo 3, lett. *a*), *b*) e *c*)) le fattispecie nelle quali gli interessi provenienti da altro Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato, la Convenzione stabilisce (al paragrafo 5) che il regime sopra descritto (paragrafi 1 e 3) non si applica nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata. In tal caso si fa rinvio al regime indicato all'articolo 7 ed al paragrafo 3 dell'articolo 14.

L'**articolo 12**, riferito ai canoni⁶, specifica che essi sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario; tuttavia è prevista la tassazione anche da parte dello Stato di provenienza di tali redditi ma, se l'effettivo beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente, l'aliquota massima di ritenuta nello Stato della fonte non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei canoni. Anche in tale fattispecie trovano espressa considerazione e disciplina i casi in cui il beneficiario effettivo dei canoni eserciti nell'altro Stato

³ Dovuti a rettifiche in aumento o in diminuzione dell'imposta applicata sugli utili accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali.

⁴ La fattispecie si riconduce ai vincoli - a cui sono soggette le aziende nelle loro relazioni commerciali o finanziarie - che condizionano le scelte delle aziende stesse le quali, in mancanza di accordi, avrebbero potuto agire diversamente, generando, per l'appunto, degli utili che a causa di detti condizionamenti di fatto non sono stati conseguiti.

⁵ In tali fattispecie trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 14.

⁶ Per canoni (definiti anche *royalties*) si intendono i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore, compresi i *software*, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, ecc.

contraente dal quale provengono i canoni una attività industriale o commerciale o una professione indipendente.

L'articolo 13, in materia di utili di capitale, prevede che:

- se si tratta di plusvalenze relative a beni cui è riconosciuta la qualificazione di « beni immobili », ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, la tassazione avviene nel Paese in cui questi sono situati;
- se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente o alla base fissa (per l'esercizio di una professione indipendente in analoga fattispecie), l'imposizione avviene nel Paese in cui sono situati i soggetti;
- per le plusvalenze relative a navi o a aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, la tassazione avviene esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa;
- nel caso di plusvalenze relative ad azioni di un'impresa derivanti per più del 50 per cento, del loro valore direttamente o indirettamente, da beni immobili, l'imposizione è nel Paese in cui questi ultimi sono situati;
- per gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli citati la tassazione avviene solo nello Stato di residenza del soggetto cedente (paragrafo 5).

Il Protocollo aggiuntivo, al punto 5, introduce una disposizione antielusiva per la quale, nonostante quanto indicato nell'articolo in commento, paragrafo 5, si dispone che gli utili derivanti dalla vendita di quote azionarie da parte di un residente di uno Stato contraente sono imponibili anche nell'altro Paese di residenza della società qualora tali quote rappresentino una percentuale superiore al 10 per cento (del capitale o dei diritti di voto) e siano state detenute dall'alienante per un periodo inferiore a dodici mesi.

L'articolo 14 in via generale, in materia di servizi, afferma la tassazione dei relativi redditi nel paese di residenza del soggetto che li presta nell'altro Stato contraente. È tuttavia prevista la tassazione anche nel Paese nel quale vengono resi i servizi⁷, ma limitatamente a un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti quando il beneficiario effettivo sia residente nell'altro Stato contraente. È invece prevista la tassazione nel Paese di prestazione dell'attività in caso di disponibilità di una base fissa (per l'esercizio della propria attività) o di una stabile organizzazione da parte del soggetto che fornisce i servizi⁸.

L'articolo 15, con riferimento ai redditi provenienti da lavoro subordinato, dispone che la loro tassazione avvenga esclusivamente nel paese di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Comunque la tassazione avviene esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente quando ricorrano i seguenti criteri:

- il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno fiscale;
- le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Infine l'articolo detta specifiche disposizioni, volte ad evitare comportamenti elusivi, per il caso di pagamento di indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga; si prevede che per i citati redditi ricevuti da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell'altro Stato, gli stessi restino in ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato.

L'articolo 17 stabilisce in via generale, per i redditi percepiti da artisti e sportivi⁹, l'imponibilità di essi nel Paese dove le attività in questione sono esercitate. Prevede inoltre, qualora il reddito per l'attività di

⁷ Laddove si tratti di servizi professionali, di consulenza, di assistenza industriale e commerciale, servizi tecnici o gestionali o servizi analoghi.

⁸ L'imponibilità è consentita unicamente nella misura in cui i redditi sono imputabili a detta stabile organizzazione o base fissa, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 della Convenzione.

⁹ Qualunque sia la tipologia di reddito prodotto: lavoro autonomo, dipendente o impresa.

artista o sportivo sia attribuito ad altre persone, la possibilità che il reddito prodotto venga tassato nello Stato contraente dove si sono svolte le prestazioni.

Infine l'**articolo 21**, inerente le altre tipologie di reddito, prevede che per i redditi non trattati nei diversi articoli della Convenzione la regola generale sia la tassazione nello Stato di residenza del percipiente.

Tuttavia nel caso in cui il beneficiario dei redditi, residente in un Paese contraente, svolga nell'altro Stato un'attività commerciale o industriale, per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione, tramite una base fissa, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della Convenzione.

Tra le altre disposizioni della Convenzione, si segnalano quelle volte ad eliminare le doppie imposizioni (in termini di riconoscimento di forme di deducibilità/esenzione delle imposte pagate nell'altro Stato contraente), ad attuare il principio di non discriminazione, a favorire lo scambio di informazioni nonché quelle volte ad agevolare la risoluzione di questioni interpretative o la composizione di contenziosi nascenti dalla Convenzione, attraverso procedure amichevoli.

La RT evidenzia, in via generale che la convenzione, per l'Italia, ha un campo di applicazione limitato alle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) ed all'imposta sulle attività produttive (IRAP) e che la sfera soggettiva è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Specifica poi di aver preso in esame le disposizioni più significative; le valutazioni sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per i redditi dell'anno 2013, forniti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta (mod. 770/2014). Precisa quindi che lo Stato di Panama rientra tra quei territori che si ritiene applichino una tassazione agevolata sui redditi¹⁰. Nei confronti di tale Paese sono tuttora vigenti le norme antielusione previste per i paradisi fiscali; vale quindi il principio secondo il quale si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Quindi, stante il criterio di indeducibilità sopra descritto, si potrebbe prospettare come conseguenza della ratifica della Convenzione tra Italia e Panama e del relativo scambio di informazioni di carattere fiscale, l'avviarsi di un processo di collaborazione che potrà generare effetti positivi per l'erario italiano tramite l'emersione di elementi di reddito attualmente non evidenziabili.

Si osserva inoltre che le disposizioni della Convenzione (art. 28) non pregiudicano in ogni caso l'applicazione della normativa interna attualmente vigente per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Si sofferma quindi sulle disposizioni più significative.

Per quanto riguarda gli utili distribuiti dalle imprese (**articolo 7** della Convenzione), la disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito. Tuttavia, poiché si introduce il principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa, si determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto

¹⁰ Come peraltro recentemente ribadito dai due decreti ministeriali previsti dalla legge di stabilità per il 2015, ai commi 678 e 680 dell'articolo 1, che hanno confermato la presenza di Panama nella *black list* ai fini dell'ineducibilità nell'ordinamento interno delle componenti negative di reddito di impresa qualora non sia dimostrato che attengano ad attività industriale o commerciale, effettivamente svolte all'estero.

degli articoli 23 del TUIR¹¹ e 25 del D.P.R. n. 600 del 1973¹². In particolare l'introduzione dell'articolo in argomento precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta del 30% sui compensi corrisposti ad imprese di Panama, prive di stabile organizzazione in Italia (e quindi non residenti), per prestazioni artistiche o professionali. Nel merito evidenzia che utilizzando le informazioni presenti nella sezione comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770/2014, non emergono apprezzabili importi riconducibili a prestazioni artistiche o professionali e quindi ritiene che l'applicazione della disciplina convenzionale non comporterà alcuna variazione di gettito.

Con riferimento all'**articolo 8** della Convenzione, la RT evidenzia che le norme in materia di navigazione marittima ed aerea - pur contrastando con quanto stabilito nell'articolo 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti ai fini IRES le società o enti che hanno in Italia la propria sede legale - non dovrebbero necessariamente determinare una diminuzione di gettito poiché si rende applicabile anche alle imprese in argomento il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione. Ritiene quindi, che non si verificherà una significativa variazione di gettito. Specifica inoltre che l'incidenza sul gettito si ritiene non rilevabile in virtù del cosiddetto fenomeno delle "bandiere di comodo", il quale permette di godere dei vantaggi legati alla bassa tassazione sui redditi e sull'anonimato spesso assicurato agli armatori. Nel merito osserva che il registro navale panamense contava nel 2012 navi per un tonnellaggio totale pari ad oltre 220 milioni di tonnellate, anche se non è dato sapere quante di queste imbarcazioni possano ricondursi a soggetti residenti in Italia. Conclude evidenziando che non si può escludere che l'attrazione verso il luogo della direzione effettiva dell'impresa possa far emergere gettito a favore del nostro erario, ma date le premesse di cui sopra non si ritiene apprezzabile la sua entità.

Per quanto riguarda il contenuto dell'**articolo 9**, riferito ai redditi delle imprese associate, la RT afferma che l'introduzione delle disposizioni in argomento non determinerà significative variazioni nella base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Per la stima delle variazioni finanziarie relative all'applicazione dell'articolo 10, in tema di dividendi, la RT utilizza i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, per l'anno d'imposta

¹¹ In esso si stabilisce che: *"Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:*

- a) *le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 16;*
- b) *i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47;*
- c) *i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;*
- d) *i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato"*.

¹² Il quale così recita: *"Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti."*

2013 (mod. 770/2014 quadro SK), dal cui esame emerge un totale di 200.000 euro di dividendi distribuiti a soggetti residenti nel territorio cui si applica la legislazione fiscale di Panama; poiché detti redditi sono assoggettati all'aliquota del 20%, deriva una ritenuta a titolo di imposta pari a 40.000 euro¹³. Tuttavia l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 ha modificato l'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie portandola, a decorrere dal 1 luglio 2014, al 26%; quindi a fronte del flusso complessivo di 200.000 euro di dividendi, l'importo "attualizzato" delle ritenute sarebbe pari a 50.000 euro. Conclude determinando una diminuzione di gettito massima prudenziale, nell'ipotesi che tutti i dividendi siano tassati all'aliquota più favorevole del 5%, pari a circa 40.000 euro¹⁴.

Per i redditi qualificabili come interessi attivi, disciplinati dall'articolo 11 della convenzione, la RT analizza le informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, quadro SF) dalle quali non risultano importi relativi a tale fattispecie. La RT ritiene pertanto che l'introduzione delle disposizioni in esame in materia di tassazione degli interessi attivi, stante la natura e l'entità degli importi, dal momento che non risultano somme soggette a ritenuta anche per le annualità precedenti, non determinerà alcuna variazione significativa di gettito.

La RT, ricordando sinteticamente il contenuto della norma, afferma che, secondo le disposizioni dell'**articolo 12** concernenti i canoni (*royalties*) provenienti da uno Stato e il cui beneficiario effettivo sia un residente dell'altro Stato, detti redditi sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario. Tuttavia è prevista la tassazione anche nello Stato di provenienza dei canoni, ma se l'effettivo beneficiario è un residente dell'altro Stato, tale imposizione non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo corrisposto. Tali disposizioni non si applicano qualora il beneficiario eserciti, nel territorio dal quale provengono i canoni, la propria attività per mezzo di una stabile organizzazione o mediante una base fissa. Specifica quindi che attualmente è operabile una ritenuta del 30% sulla parte imponibile di questi compensi¹⁵; dall'analisi dei dati disponibili per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014), risulta un importo imponibile per canoni soggetti all'aliquota interna del 30% pari a circa 70.000 euro, a cui corrispondono ritenute per 21.000 euro. Considerando che la nuova aliquota determinerebbe ritenute pari a circa 7.000 euro (pari al 10% sull'ammontare lordo di canoni per 70.000 euro + 25%) si genererebbe una perdita dell'ordine di 12.000 euro annui¹⁶.

Per quanto poi concerne il trattamento degli utili di capitale (c.d. *capital gains*) di cui all'**articolo 13** della convenzione, la RT specifica che per effetto delle disposizioni in esso contenute, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l'Italia non potrà assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti nel territorio panamense:

- plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti e non negoziate in mercati regolamentati (art. 67, comma 1, lettera c-*bis*) del TUIR), ad

¹³ Euro $200.000 \times 20\% = 40.000$ euro.

¹⁴ Quindi: $(\text{euro } 200.000 \times 50\% - 50.000) = 40.000$.

¹⁵ Ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25% forfetario a titolo di spese sostenute.

¹⁶ $21.000 - 70.000 / 75 * 100 * 10\% = 11.670$.

eccezione di quelle quotate le quali sono escluse da imposizione, soggette ad imposta sostitutiva;

- proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti, soggetti ad imposta sostitutiva, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;
- plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (art. 67, comma 1, lettera *c-ter*) del TUIR), ad eccezione di quelli quotati, soggette a imposta sostitutiva;
- plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dai mercati regolamentati (art. 67, comma 1, lettera *c-quater*) del TUIR), soggette ad imposta sostitutiva.

Specifica che in ordine alla quantificazione delle variazioni di gettito non è possibile fornire una determinazione puntuale a causa della irreperibilità di indicazioni in merito alla individuazione della natura degli investimenti effettuati ed all'ammontare delle ritenute ed imposte sostitutive applicate alle plusvalenze realizzate. Dai dati risultanti dal quadro SO del modello 770/2014 emergono solo le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali¹⁷ che possono generare redditi diversi di natura finanziaria¹⁸, mentre sono escluse le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento dei citati soggetti nonché le operazioni che non determinano l'emersione di materia imponibile in quanto escluse o esenti da imposizione o soggette a prelievo alla fonte a titolo definitivo. Quindi, poiché l'informazione utilizzabile è solo quella relativa alle operazioni imponibili e non anche quella relativa alle plusvalenze, ritiene di poter quantificare approssimativamente una ipotetica diminuzione di gettito desumendo che le plusvalenze imponibili siano pari al 7% dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate e che le ritenute od imposte sostitutive versate siano in prevalenza del 26%. La percentuale del 7% è stata individuata in considerazione del generale andamento congiunturale dei mercati ed assumendo che essa rappresenti la remunerazione mediamente riveniente dagli investimenti operati con riferimento a titoli azionari. Quindi esaminando le dichiarazioni dei modelli 770/2014 emergono flussi di capitali per un importo pari a circa 18 mln di euro a cui applicando la stimata percentuale di plusvalenze imponibili del 7% e l'aliquota del 26% di imposta su dette tipologie di redditi si ottiene una diminuzione di gettito, del tutto approssimativa, ma prudenziale, pari a circa 328.000 euro.

Con riferimento all'**articolo 14**, concernente la tassazione dei redditi derivanti dall'erogazione di servizi, la RT evidenzia che ai sensi del vigente articolo 25 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 i compensi per prestazioni di lavoro autonomo erogati a non residenti sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 30%. Poiché la disposizione convenzionale prevede la tassazione nel Paese di residenza, ne dovrebbe derivare una perdita di gettito; tuttavia per l'applicazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti a Panama e l'assenza di importi riferibili a

¹⁷ Nonché altri soggetti indicati dall'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 461/1997

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lett. da *c*) a *c-quinquies* del TUIR.

tale categoria nel modello 770/2014, la possibile perdita di gettito viene ipotizzata di non apprezzabile valore.

Per l'**articolo 15** concernente le remunerazioni per lavoro subordinato, la RT evidenzia che in base alla disciplina convenzionale opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro; quindi per i lavoratori residenti in Italia continuerà ad applicarsi il principio di tassazione mondiale¹⁹, mentre per i lavoratori non residenti²⁰ l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti. Quindi conclude evidenziando che per i redditi di lavoro dipendente non si determineranno significative variazioni di gettito.

L'**articolo 17**, concernente i redditi di artisti e sportivi²¹, non determinerà alcuna variazione di gettito in quanto dai dati disponibili per l'anno di imposta 2013 (Mod. 770/2014 semplificato) non si rilevano somme corrisposte ad artisti e sportivi residenti in Panama e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani.

Per l'**articolo 21**, relativo alle altre tipologie di redditi non trattati nella Convenzione, la RT specifica che non vi sarà alcuna variazione sul gettito in quanto i dati disponibili per l'anno 2013 (Mod. 770/2014 semplificato) evidenziano un esiguo ammontare di redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale e nessuna tipologia di reddito che non abbia già trovato trattazione in uno degli articoli precedentemente esaminati.

In conclusione la RT - rammentando che l'**articolo 27** stabilisce che le disposizioni abbiano effetto dal primo gennaio dell'anno solare successivo al completamento delle procedure per l'entrata in vigore della convenzione, ipotizzato nel 2015, e quindi nell'ipotesi di produzione di effetti a partire dal 1 gennaio 2016 - definisce una variazione negativa di gettito in termini di cassa valutata nell'ordine di 380.000 euro, a partire dal 2016. Propone quindi in sintesi la seguente tabella:

Effetti sul gettito (euro)	
Articolo 10 - Dividendi	- 40.000
Articolo 12 - Canoni	- 12.000
Articolo 13 - Utili di capitale	- 328.000
TOTALE	-380.000

Al riguardo si rileva, in termini generali, che la RT non offre informazioni dettagliate circa i dati ed i valori, posti a base della stima; in particolare, con riferimento all'articolo 7 (utili delle imprese) non indica l'ammontare del gettito riveniente dall'applicazione della ritenuta del 30%, a titolo di imposta, dovuta ai sensi del citato art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate

¹⁹ Il nostro Stato utilizza sia il principio della tassazione mondiale del reddito c.d. "world wide taxation" che quello di "territorialità" dei redditi; per il primo principio i redditi del soggetto residente sono tutti assoggettati a tassazione in Italia ed i redditi nazionali concorrono con i redditi prodotti all'estero alla formazione della base imponibile.

²⁰ Considerati tali in base all'articolo 2 del TUIR e/o alla disciplina convenzionale.

²¹ La RT evidenzia che la norma riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da artisti e sportivi, anche se residenti all'estero e, comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da soggetti residenti in Italia per attività svolte a Panama.

nell'esercizio di imprese²² (la RT, prendendo in considerazione peraltro il solo anno di imposta 2013, si limita a rappresentare che, per la fattispecie in esame, non emergono apprezzabili importi). Quanto all'articolo 10 (dividendi) la RT non indica come il dato (200.000 euro di dividendi) si suddivida in ragione dei soggetti percipienti (persone fisiche o società non di persone), in tal modo non rendendo possibile l'individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione delle due diverse aliquote massime previste (5%, 10%), né dà informazioni circa le fattispecie societarie che presentino partecipazioni qualificate (caratterizzate cioè dalla detenzione diretta di almeno il 25% del capitale) per le quali troverebbe applicazione l'aliquota massima del 5%²³; quanto poi all'articolo 15 della Convenzione (lavoro subordinato), la RT non fornisce alcuna informazione circa l'ammontare dei redditi da lavoro dipendente percepiti da italiani non residenti a Panama, così come l'ammontare degli eventuali crediti di imposta maturati, al fine di evitare doppie imposizioni, sia per i redditi da lavoro dipendente sia per gli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per le attività svolte a Panama (articolo 17 della Convenzione).

Altre considerazioni di portata generale riguardano, per talune fattispecie, la mancanza di attualizzazione dei dati forniti per la stima; in particolare non si ipotizzano effetti incrementativi delle operazioni economico-finanziarie che, anche con finalità elusive, potrebbero essere poste in essere dagli operatori in conseguenza del mutato quadro normativo che deriverà dalla ratifica della convenzione; ci si riferisce in particolare alla predisposizione, attraverso modifiche organizzative *ad hoc*²⁴, di quelle condizioni che permetteranno di beneficiare di regimi fiscali concorrenti di maggior favore (ad esempio in materia di tassazione dei dividendi o dei canoni).

Si evidenzia poi l'importanza che dovrebbe acquisire lo scambio di informazioni finalizzato ad evitare le operazioni di elusione-evasione²⁵; in relazione a tale profilo, si chiede di confermare l'adeguatezza, a legislazione vigente, delle dotazioni organiche e strumentali attualmente a disposizione delle Amministrazioni coinvolte nel controllo e nella verifica²⁶.

²² La disciplina convenzionale in quanto più favorevole precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la predetta ritenuta in tutti i casi di percezione dei compensi da parte di imprese di Panama prive di stabile organizzazione in Italia.

²³ Si tratta di informazioni che potrebbero assumere rilievo visto che la Convenzione espressamente distingue la fattispecie dei dividendi da partecipazioni qualificate dalle altre, riferendovi una aliquota massima specifica. Si ricorda che, a norma della convenzione, le modalità di applicazione delle limitazioni riferite alle aliquote saranno stabilite di comune accordo tra le autorità competenti.

²⁴ Si pensi ad esempio al mutamento del tipo sociale (società di persone), alla predisposizione di una stabile organizzazione ovvero di una base fissa.

²⁵ Sul tema, si ricorda che in GUUE del 3 giugno scorso, è stata pubblicata la Direttiva (Ue) 2016/881 Del Consiglio del 25 maggio 2016 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Gli Stati membri sono chiamati ad adottare e pubblicare, entro il 4 giugno 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, ed applicare tali misure a decorrere dal 5 giugno 2017. Inoltre, si evidenzia che, in data 8 giugno 2016, il Parlamento europeo ha approvato, con risoluzione, una proposta di direttiva comunitaria anti evasione fiscale nell'UE, invitando a definire limiti più rigorosi alle detrazioni per i pagamenti degli interessi e norme più severe sui redditi esteri. La proposta di direttiva riflette il piano di azione dell'OCSE per limitare l'erosione della base imponibile.

²⁶ Amministrazioni finanziarie, Guardia di finanza, magistratura, ecc.

Con specifico riguardo all'articolo 9 relativo alle imprese associate, si richiama l'attenzione sulla delicata questione dei prezzi di trasferimento²⁷ tra aziende controllate e controllanti; in particolare risulta di difficile verifica l'invarianza di gettito ipotizzata in RT in quanto la definizione delle rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali con la finalità di effettuare variazioni d'imposta sono demandate a procedure amichevoli successive all'esame della convenzione in oggetto. Sul punto si rammenta che la disciplina della determinazione dei prezzi di trasferimento è rivolta alla protezione della base imponibile nazionale al fine di evitarne l'erosione - che può aver luogo mediante convenienti traslazioni di prezzi tra soggetti che operano in paesi diversi - con il conseguente scopo, quindi, di assicurare la corretta ripartizione della base imponibile tra i diversi Stati interessati.

Con riferimento poi all'articolo 10 della Convenzione, in tema di dividendi, si osserva che la stima, anche se potrebbe ritenersi prudenziale nella parte in cui ipotizza per tutti i dividendi la tassazione all'aliquota del 5%, più favorevole al contribuente, in realtà non sembra considerare che l'aliquota dell'imposta alla fonte, di carattere facoltativo ed aggiuntivo, potrebbe non attestarsi sul valore massimo del 5% o del 10% (a seconda del soggetto percipiente il reddito) ma essere più bassa²⁸ fino ad azzerarsi nell'eventualità in cui non si opti per l'imposizione di un prelievo concorrente, con la conseguenza di amplificare gli effetti di minor gettito rivenienti dalla disposizione in commento, rispetto a quelli stimati. Analoga considerazione può essere riferita sia all'articolo 11, in materia di interessi attivi, per i quali è prevista una facoltà di imposizione concorrente con aliquote differenziate in ragione del soggetto beneficiario (se istituto bancario l'aliquota massima applicabile è del 5%, mentre sale al 10% per tutti gli altri soggetti), sia all'articolo 12 in materia di canoni per i quali l'aliquota facoltativa concorrente non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo corrisposto²⁹.

Infine in merito alla stima del minor gettito (il più significativo dell'atto in esame) derivante dalla tassazione degli utili (articolo 13 della Convenzione) si evidenzia l'elevato grado di soggettività della stima dovuta - come peraltro la RT fa constare - alla irreperibilità di indicazioni in merito alla individuazione della natura degli investimenti e all'ammontare delle ritenute e dell'imposta sostitutiva applicate alle plusvalenze realizzate. Infatti al fine della verifica della stima si renderebbe necessario chiarire a quali banche dati e modalità di calcolo si sia fatto riferimento per desumerne che le plusvalenze rappresentino la quota del 7% rispetto all'ammontare delle operazioni imponibili poste in essere dagli intermediari professionali³⁰. Infatti la RT, a supporto della quota indicata, si limita, peraltro in termini generici, ad associarla all'andamento congiunturale dei mercati ed alla remunerazione mediamente riveniente dagli investimenti operati con riferimento a titoli azionari. Si chiede da ultimo se non possano risultare utili i dati riscontrabili nelle dichiarazioni presentate ai

²⁷ C.d. *transfer pricing*.

²⁸ Visto che saranno le autorità competenti degli Stati contraenti a stabilire di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni (punto 2 dell'articolo 10).

²⁹ Infatti per gli articoli qui richiamati la definizione dell'aliquota è rinviata agli accordi tra Stati contraenti.

³⁰ Quadro SO del modello 770/2014.

sensi della *voluntary disclosure*³¹ o altre informazioni eventualmente in possesso dell'Amministrazione finanziaria acquisite dopo la presentazione del disegno di legge³² in esame presso l'altro ramo del Parlamento³³.

Per le questioni su esposte sarebbero opportuni specifici chiarimenti.

³¹ Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e successive modificazioni.

³² In data 2 giugno 2016, la Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo ha approvato il mandato per l'istituzione della Commissione di inchiesta per esaminare le rivelazioni "Panama papers" e le relative modalità finanziarie delle società *off-shore* e dei loro beneficiari finali.

³³ Non si dispone infatti di RT aggiornata.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2016 [Nota di lettura n. 140](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (**Atto del Governo n. 311**)
- " [Nota di lettura n. 141](#)
A.S. 2483: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 55/1](#)
A.C. 3926-A/R: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"
- " [Elementi di documentazione n. 55/2](#)
A.S. 2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"
- " [Nota di lettura n. 142](#)
A.S. 2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Ago 2016 [Nota di lettura n. 143](#)
A.S. 2500: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 144](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (**Atto del Governo n. 313**)
- Set 2016 [Nota di lettura n. 145](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (**Atto del Governo n. 321**)
- " [Elementi di documentazione n. 57](#)
Vigilanza prudenziale degli enti creditizi (**Atto del Governo 325**)
- " [Elementi di documentazione n. 58](#)
Informazioni chiave per prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (**Atto del Governo n. 326**)
- " [Elementi di documentazione n. 59](#)
A.S. 2522: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 60](#)
A.S. 2521: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati)